



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

WEBINAR 15 LUGLIO 2020

Il Bilancio di Previsione 2020 - parte prima -

Dr.ssa Ivana Rasi



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Il Bilancio di Previsione 2020:

- ✓ Le particolarità dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria
- ✓ L'applicazione dell'avanzo
- ✓ Il Bilancio di previsione 2020-2022
 - La circolare sul pareggio di bilancio
 - Le novità apportate dai decreti emergenziali per fronteggiare il rischio sanitario da COVID-19
 - Le previsioni degli stanziamenti di entrata e di spesa alla luce dell'emergenza epidemiologica.



LE PARTICOLARITÀ DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLA GESTIONE PROVVISORIA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 8 ha definito le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio:

Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti **gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio**

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

- Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, **l'esercizio provvisorio** è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

- Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri **interventi di somma urgenza**. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa



Ragioneria Generale ▾

Sistema delle Ragionerie ▾

Attività Istituzionali ▾

E-Government ▾

Archivio

Supporto e contatti ▾

Area	Ambito	Numero	Testo	
ARCONET ▾	Armonizzazione ▾	Cerca per numero...	Cerca nel testo...	Avvia

n° 14

Ultimo aggiornamento 14 marzo 2016 ▾

Nel corso dell'esercizio provvisorio, se i capitoli di spesa riguardanti le consultazioni popolari non presentano adeguati stanziamenti, è possibile variare il bilancio provvisorio in gestione al fine di consentire il regolare svolgimento del referendum del 17 aprile p.v. (in considerazione del rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016)?

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell'esercizio provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è possibile effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all'interno della missione 1/programma 07. Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria al punto n. 8.13 prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato). Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative all'interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari.

Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l'utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione.

Nel caso di insufficienza delle risorse destinate ai capitoli concernenti il referendum, compreso il fondo di riserva, considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, il quale prevede "Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore".

A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell'Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per il referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l'articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

➔ D.L. 34/2020 art. 112 bis

Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento

L'ESERCIZIO PROVVISORIO


la gestione degli stanziamenti di spesa

- Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti:
- spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato,
 - ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
 - e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato")
- con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione in dodicesimi

Pertanto, la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio (compresi i residui che sono stati cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione) e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.



L'ESERCIZIO PROVVISORIO

MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *		(0,00)		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		0,00		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *		(0,00)		
					di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					previsione di cassa		0,00		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato *		0,00		
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa		0,00		

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

- Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;
 - sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

la gestione degli stanziamenti di spesa

- Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

l'utilizzo dell'avanzo


- Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, **è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente.**
- A tal fine, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

l'utilizzo dell'avanzo

- L'utilizzo dell'avanzo vincolato in esercizio provvisorio si rende necessario a seguito dell'introduzione del nuovo concetto di competenza finanziaria per il quale non possono essere mantenuti in bilancio impegni assunti in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate. In fase di riaccertamento tali impegni sono cancellati senza essere oggetto di reimputazione e le conseguenti economie di spesa confluiscono nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato. Con apposita relazione dimostrativa della costituzione dell'avanzo vincolato è possibile procedere alla sua applicazione anche al bilancio provvisorio.


L'ESERCIZIO PROVVISORIO l'utilizzo dell'avanzo



Tuel:
Art. 187, comma
3-

- Le quote del risultato **presunto** derivanti dall'esercizio precedente, costituite da:
 - accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;
 - o derivanti da fondi vincolati
- possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
- L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, **anche in caso di esercizio provvisorio**, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.


L'ESERCIZIO PROVVISORIO l'utilizzo dell'avanzo



Tuel:
Art. 187, comma 3-
quater

- Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio **la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto** sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO l'utilizzo dell'avanzo



Tuel:
Art. 187, comma 3-
quinqües

- Le **variazioni di bilancio** che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, **sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta** di cui al comma 3-quater.
- Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
- In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

l'utilizzo del fondo di riserva

- Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

l'utilizzo del fondo di riserva

- A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

le variazioni di bilancio

- Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione;
- difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai conferimenti assegnati;
- mancata approvazione del Peg, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli Enti.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio «al buio», carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo.*
- CORTE DEI CONTI
- DELIBERA 12 giugno 2014
- Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio. (Delibera n. 18/SEZAUT/2014/INPR). (14A05076)
- (GU n.155 del 7-7-2014)

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Precipua significatività assumono, in pendenza dell'esercizio provvisorio, il disposto di cui al novellato art. 147 secondo comma lettera c) TUEL, nonché la specifica disciplina recata dall'art. 147 quinquies TUEL.*
- CORTE DEI CONTI
- DELIBERA 12 giugno 2014
- Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione dell'esercizio provvisorio. (Delibera n. 18/SEZAUT/2014/INPR). (14A05076)
- (GU n.155 del 7-7-2014)

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Art. 147-secondo comma – lett c)*
- *Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.*

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Art. 147-quinquies*
- *Controllo sugli equilibri finanziari*
- *(articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)*

- *1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*
- *2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.*
- *3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.*

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Art. 147-quinquies*
- *Controllo sugli equilibri finanziari*
- *(articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)*

la funzione di direzione e di coordinamento intestata al responsabile del servizio finanziario si coniuga con quella di vigilanza dell'Organo di revisione

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Art. 147-quinquies*
- *Controllo sugli equilibri finanziari*
- *(articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)*

- *L'interazione effettiva e sinergica di siffatte competenze può risultare funzionale ad una gestione dell'esercizio finanziario, informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatico ed autorizzatorio - a principi di prudenza e, dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all'attuale contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario.*

L'ESERCIZIO PROVVISORIO CRITICITA'

- *Art. 147-quinquies*
- *Controllo sugli equilibri finanziari*
- *(articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)*

- *L'Organo di revisione - valorizzando la funzione di vigilanza allo stesso intestata dall'art. 239 primo comma lettera c) TUEL – dovrà porre in essere un monitoraggio concomitante, o comunque a cadenze serrate - su aspetti sensibili della gestione come di seguito, partitamente analizzati - cui non sono, peraltro, disgiunti poteri di impulso e di sollecitazione rispetto alla corretta applicazione della normativa vigente e, in particolare, di natura vincolistica.*

LA GESTIONE PROVVISORIA

- E' consentita esclusivamente una **gestione provvisoria** nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:
 - ➔ il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - ➔ il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
 - ➔ nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un **disavanzo presunto di amministrazione** derivante dall'esercizio precedente.

LA GESTIONE PROVVISORIA

- Nel corso della **gestione provvisoria** l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020–2022: - LA CIRCOLARE SUL PAREGGIO DI BILANCIO



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA

IL PAREGGIO DI BILANCIO

ID: 17329

MEF - RGS - Prot. 36737 del 09/03/2020 - U



CIRCOLARE N. 5

MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
UFFICIO II

Roma,

Allegati:

Alle REGIONI E PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOL-
ZANO

Alle PROVINCE

Alle CITTA' METROPOLITANE

Ai COMUNI

Agli ORGANI DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

e, p.c.

Alla CORTE DEI CONTI
- Sezione riunite in sede di con-
trollo
- Sezione delle autonomie
- Segretariato Generale
ROMA

Alla PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OGGETTO: Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo, ha affermato che:
 1. “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;

IL PAREGGIO DI BILANCIO

2. “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”

IL PAREGGIO DI BILANCIO



- Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito).

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- La Corte costituzionale sembra abbia voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.

I vincoli di finanza pubblica a livello nazionale

Articolo 81 Costituzione:

1. "Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico"

2. "Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali"

3. "Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"

Articolo 97 Costituzione:

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Legge 243/2012

Disposizioni attuative riforma costituzionale



IL PAREGGIO DI BILANCIO

- Ove così non fosse, sotto il profilo sostanziale, risulterebbe poco sistematica una linea interpretativa che richiedesse al singolo ente il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 della legge n.243/2012, con esclusione dalle entrate da debito solo per il primo anno, considerato che, a decorrere dall'anno successivo, al contrario, l'utilizzo del debito verrebbe incluso nel saldo ai sensi delle citate sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, **che hanno sancito il pieno utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, anche quello alimentato dal debito.**

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- Ove così non fosse, sotto il profilo sostanziale, risulterebbe poco sistematica una linea interpretativa che richiedesse al singolo ente il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 della legge n.243/2012, con esclusione dalle entrate da debito solo per il primo anno, considerato che, a decorrere dall'anno successivo, al contrario, l'utilizzo del debito verrebbe incluso nel saldo ai sensi delle citate sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, **che hanno sancito il pieno utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, anche quello alimentato dal debito.**

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- I magistrati contabili, inoltre, precisano che *“per raggiungere gli impegni assunti in sede europea, lo Stato deve garantire che, annualmente, i bilanci degli enti compresi nel settore “pubblico” (fra cui le “amministrazioni locali”), previo consolidamento da effettuare secondo i criteri di stampo economico propri del SEC 2010, non presentino disavanzi eccessivi.”*, sottolineando, altresì, che *“la Corte costituzionale (sentenza n. 6/2019) ha chiarito che l’art. 97, primo comma, Cost., nella vigente formulazione, si compone di due precetti distinti: “quello contenuto nel primo periodo riguarda l’equilibrio individuale degli enti facenti parte della finanza pubblica allargata, mentre quello del secondo periodo riguarda l’equilibrio complessivo di quest’ultima, in quanto finalizzato ad assicurare la sostenibilità del debito nazionale”*

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- *Di conseguenza, le norme statali di finanza pubblica possono mirare sia al pareggio di bilancio del singolo ente che ad obiettivi nazionali di carattere consolidato o anche, come espressamente precisato dalla norma costituzionale, di matrice europea.*

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- Per quanto attiene, poi, nello specifico, all'indebitamento degli enti territoriali, il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, prevede che gli enti *“possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”*. I
- In particolare, l'ultimo periodo di tale disposizione ha trovato attuazione con l'art. 10 della L. 243/2012, che prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale (comma 3) o sulla base dei patti di solidarietà nazionale (comma 4) - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3) o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale (comma 4).

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- L'obiettivo della Ragioneria Generale dello Stato è quello di monitorare il rispetto ex ante degli equilibri di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, che in ragione del successivo art. 10 vanno osservati nell'esercizio di riferimento dell'operazione di indebitamento, e, di conseguenza, della sostenibilità del debito a livello di ciascun comparto regionale; sostenibilità che, peraltro, può essere assicurata non solo attraverso il rispetto a livello di singolo territorio regionale, ma anche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, a livello nazionale.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- L'analisi dei dati trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP ha dato riscontri positivi circa la presenza di margini che permettono di assorbire la potenziale assunzione di nuovo debito da parte degli stessi enti.
- In altri termini, l'analisi dei dati a livello di comparto ha evidenziato:
 - un eccesso di entrate finali
 - (senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito)
 - rispetto alle spese finali.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- In conclusione:
 - ☞ L'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- In conclusione:
 - ☞ sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- In conclusione:
 - ☞ Il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- In conclusione:
 - ☞ nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;

IL PAREGGIO DI BILANCIO

- In conclusione:
 - ☞ nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

**IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020–2022:
- LE NOVITÀ APPORTATE DAI DECRETI
EMERGENZIALI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO
SANITARIO DA COVID-19**



Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili



Decreto
CURAITALIA

- Art. 107 comma 2:
- Per le finalità di cui al comma 1 (*in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili



Decreto
RILANCIO

- Art. 106 comma 3 bis:
- In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola: « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020.
- ...Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ».

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili



Decreto
RILANCIO

- BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022:
 - 30 settembre 2020
- SALVAGUARDIA EQUILIBRI 2020-2022
 - 30 settembre 2020
- BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
 - 31 gennaio 2020

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 107, comma 4:
 - ➔ Enti territoriali: termine per approvare le tariffe TARI e della tariffa corrispettiva differito al 30 giugno;
- ➔ D.L. 34/2020 art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Decreto
RILANCIO

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 107, comma 5:
 - ➔ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 107, comma 6:
 - ➔ Enti territoriali: proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni, fissato ordinariamente al 31 luglio di ciascun anno dall'articolo 170, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 107 bis:
 - ➔ «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

Il crollo delle entrate del 2020 non influirà sul calcolo del FCDE nel rendiconto 2020 e nel bilancio previsione 2021

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 109, comma 2:
 - ➔ Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 109, comma 2:
 - ➔ L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 109, comma 2:
 - ➔ Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
(254)

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 109, comma 1 ter:
 - ➔ In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19 »;

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 109, comma 2 bis
 - ➔ Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
 - a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
 - b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 110:

➔ Rinvio dei questionari SOSE:

La norma rinvia di 180 giorni l'inoltro dei questionari SOSE di Province, Citta Metropolitane e Comuni

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 111, comma 4 bis:
 - ➔ « Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi »

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

ARCONET FAQ N.40 DEL 1 LUGLIO 2020

n° 40

Ultimo aggiornamento 01 luglio 2020 ✓

Il DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, prevede all'articolo 111 comma 4-bis che " Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi ".

Nel comma 4-bis dell'art. 111 sopra riportato il disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio si deve intendere riferito solo a quello determinato nell'esercizio precedente o a quello complessivamente determinato con riferimento a tutti gli esercizi precedenti considerati nel piano di rientro?


Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato.
- L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
- La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

Sospensione mutui enti locali



Vecchi mutui MEF,
antecedenti al 2003
e girati a CDP.

- D.L. 18/2020 Art 112:
 - ➔ Sospensione quota capitale mutui enti locali
 - Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), limitatamente a quelli della cosiddetta gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art.5, commi 1 e 3, del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento.
 - Il comma 2 autorizza gli enti locali ad utilizzare il risparmio di cui al comma 1 per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza da COVID-19.
 - Il comma 3 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L 35/2013:

Sospensione mutui enti locali



Mutui in essere con
la CDP

- RINEGOZIAZIONE MUTUI CON CDP:
- Gli enti potranno rinegoziare i prestiti in essere al fine di liberare risorse da destinare anche ad interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- La circolare operativa della CDP 1300/2020, indica le istruzioni per tradurre in pratica la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Sospensione mutui enti locali

Firmato il
6 aprile
2020

ABI Associazione
Bancaria
Italiana



ACCORDO QUADRO

tra

Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, "ABI");

e

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma Via dei Prefetti 46, (di seguito, "ANCI")

Unione Province d'Italia, con sede in Roma Piazza Cardelli 4, (di seguito, "UPI")

di seguito definite come "Le Parti"

Sospensione Mutui

- Accordo ABI – ANCI – UPI
 - Enti beneficiari: enti locali non sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e che abbiano l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata, per quelli che sono in dissesto;
 - Periodo di sospensione di 12 mesi;
 - Al termine la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi;
 - La sospensione ha per oggetto la quota capitale dei mutui in essere in scadenza nel 2020.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 114:
 - ➔ Fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni)
- La norma istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato, per una quota prevalente, ai comuni e, per una quota residua, alle province e città metropolitane. Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
- presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 115:

➔ Straordinario polizia locale

- Il comma 1 stabilisce che, per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23 del D.Lgs, 75/2017
- Con il comma 2 viene istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvede al riparto delle risorse del fondo.

Proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili

- D.L. 18/2020 Art 125, comma 1:
 - Rinvio termini interventi efficientamento energetico
 - si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui ogni anno, a decorrere dal 2020 rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. Tale disposizione trova applicazione solo per l'anno 2020.
- D.L. 34/2020 Art 119 bis:
 - Rinvio termini per inizio lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico
 - Il termine di cui all'art. 30, c. 5, del d.l. 34/2019, è differito al 31 ottobre 2020, per tutti i comuni, a prescindere dalla verifica di fatti non imputabili all'amministrazione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020–2022: - LE PREVISIONI DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA E DI SPESA ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.



Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Crollo delle entrate
- Come fronteggiarlo?



Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Nelle more dell'adozione del decreto, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 106 comma 1:
 - ➔ Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 177 comma 2:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate IMU settore turistico

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU su:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 177 comma 2:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate IMU settore turistico

è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **76,55** milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 180:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate da imposta di soggiorno e sbarco

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, nonché del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, c.16, lett. e), del D.L. 78/2010, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 181, comma 1 quater:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate Tosap e Cosap
Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal primo marzo al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 181, comma 1 quater:
 - ➔ Fondo per il ristoro minori entrate Tosap e Cosap
I comuni rimborsano le somme versate nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del Fondo i per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 1997

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 229 comma 2 bis:
 - ➔ Fondo per il trasporto scolastico

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- D.L. 34/2020 Art 229 comma 2 bis:
 - ➔ Fondo per il trasporto scolastico

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati.


Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Le economie derivanti:
 - ↳ dalla sospensione dei mutui con gli istituti di credito;
 - ↳ dalla rinegoziazione di quelli in essere con CDP
- possono essere liberamente utilizzate senza vincoli di destinazione

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza



- Le economie derivanti:
 - ↳ dalla sospensione dei mutui MEF in gestione alla CDP (art. 112 del D.L. 18/2020)
- possono essere utilizzate per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza da COVID-19.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- La scadenza del rendiconto 2019 è temporalmente anticipata rispetto alla scadenza del bilancio di previsione 2020-2022
-  Approvare il rendiconto 2019 e pervenire alla quantificazione del risultato di amministrazione e della scomposizione dello stesso per verificare la possibilità di applicare avanzo al bilancio di previsione 2020-2022.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

E' consentito approvare il bilancio di previsione nel corso del mese di settembre avvalendosi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.2.

-  Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero, nel caso in cui il bilancio è approvato:
-  successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- ✍ dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
 - ✍ risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,
- contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali.

Le previsioni degli stanziamenti dopo la dichiarazione dello stato di emergenza

- Pertanto, l'avanzo libero, può essere utilizzato solo nell'ambito delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali) .

SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

FormezPA